

Divorzi e Separazioni consensuali.

Separazioni e divorzi consensuali? Da oggi si possono definire le pratiche in Comune, presso **l'Ufficio di Stato Civile**.

Infatti, con l'entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito in legge n.162 del 10/11/2014, è possibile – per i coniugi che intendono separarsi/divorziare consensualmente o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio o negoziare tra loro un accordo – recarsi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12) con l'assistenza facoltativa dell'avvocato.

Si può richiedere questa procedura solamente **nei seguenti casi**:

- in assenza di figli minori;
- in assenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92;
- in assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es.: casa, assegno di mantenimento o altre utilità economiche).

Il **Comune competente** a ricevere la sottoscrizione può essere quello di:

- celebrazione del matrimonio civile;
- celebrazione del matrimonio religioso;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani o uno italiano e uno straniero);
- residenza di uno dei coniugi.

Tra la Separazione consensuale e il Divorzio consensuale devono decorrere almeno 6 mesi, portati ad 1 anno in caso di Separazione Giudiziale fra i coniugi.

Il costo della pratica ammonta a 16 Euro.

Fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento e compilazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 (Vedi moduli in allegato);
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per la sottoscrizione dell'accordo, con ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato presso la Tesoreria della banca;
- l'Ufficiale dello Stato Civile darà un nuovo appuntamento – da fissare oltre i 30 giorni dal 1° appuntamento – per la conferma dell'accordo sottoscritto.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile